DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFITTO A CONDUTTORI NON COLTIVATORI DIRETTI

Art. 5

COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11

Fino alla cessazione del rapporto, ciascuna delle parti puo' domandare che il contratto, posto in essere prima dell'entrata in vigore della presente legge, venga adeguato alle disposizioni dell'articolo 2, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 9 marzo 1971, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti
Estremi	Legge 22 luglio 1966, n. 606
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-affitto-a-conduttori-non-coltivatori/art-5-comma-abrogato-dalla-l-11-febbraio-1971-n-11

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it